

# Decisione concernente le zone LS-T per alianti

del 25 maggio 2012

---

- Autorità di decisione: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (UFAC)
- Oggetto: Attualmente sono delimitate nel complesso dodici zone LS-T per alianti. Si tratta di zone temporaneamente riservate (Temporary Segregated Area, TSA), in cui sono ammessi tutti i tipi di alianti e vietati altri velivoli. La Federazione svizzera di volo a vela ha inoltrato la richiesta di rendere disponibili le zone LS-T per alianti ai voli VFR in generale. Le zone LS-T per alianti dovranno essere delimitate in futuro come zone TRA (Temporary Reserved Area). In questo modo si consente a terzi di attraversarle previa autorizzazione rilasciata dal controllo della navigazione aerea.
- Basi giuridiche: Secondo gli articoli 8a e 40 della legge federale sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e l'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA; RS 748.132.1), l'UFAC definisce la struttura e le classi dello spazio aereo. Il manuale della pianificazione dello spazio aereo di Eurocontrol<sup>1</sup> oltre alle zone TSA (Temporary Segregated Areas; TSA) prevede anche zone TRA (Temporary Reserved Areas; TRA)<sup>2</sup> quale strumento per la gestione dello spazio aereo, le quali, contrariamente alle zone TSA, possono essere attraversate da terzi previa autorizzazione rilasciata dal controllo della navigazione aerea.
- In virtù dell'articolo 8a capoverso 2 LNA, i ricorsi contro le decisioni dell'UFAC in merito alla struttura dello spazio aereo non hanno effetto sospensivo.
- Contenuto della decisione: 1. Le zone LS-T per alianti (LS-T 70 Schaffhausen North, LS-T 71 Schaffhausen South, LS-T 72 Bohlhof, LS-T 73 Winterthur West, LS-T 74 Winterthur East, LS-T 75 Dittingen West, LS-T 76 Dittingen East, LS-T 77 Albis, LS-T 78 Bachtel West, LS-T 79 Bachtel East, LS-T 80 Vallorbe e LS-T 81 Le Brassus) non sono più considerate zone TSA (Temporary Segregated Area), bensì zone TRA (Temporary Reserved Areas).

<sup>1</sup> Eurocontrol Manual for Airspace Planning, Edition 2.0.

<sup>2</sup> Eurocontrol Manual for Airspace Planning, § 1.2.3.4.

2. Alle zone LS-T per alianti sono applicate le seguenti regole di utilizzazione:
  - 2.1 All'interno di una zona LS-T per alianti attivata valgono le regole stabilite per la classe di spazio aereo ECHO.
  - 2.2 Gli utenti dello spazio aereo sono obbligati a sintonizzarsi sulla frequenza indicata (volo a vela) oppure a instaurare una radiocomunicazione bidirezionale con il servizio ATS designato (volo a motore).
  - 2.3 I voli VFR con velivoli a motore possono attraversare la zona LS-T per alianti previa autorizzazione del servizio ATS; all'entrata essi ricevono informazioni sulla zona attivata e sul traffico di volo a vela in atto, ma nessuna specifica «traffico information».
  - 2.4 Non sono consentiti voli IFR.
3. La presente modifica entra in vigore il 31 maggio 2012. Le relative annotazioni nel Manuale d'informazione aeronautica (AIP, ENR 5.5) e nella Guida VFR (RAC 6-1 § 5.3) sono adeguate mediante amendement il 31 maggio 2012 e costituiscono parte integrante della presente decisione.
4. La presente decisione è notificata alle Forze aeree, a Skyguide e a tutte le parti interpellate che hanno presentato un parere, ed è pubblicata nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Destinatari:	La presente modifica dello spazio aereo della Svizzera interessa tutti coloro che, in qualche modo, utilizzano questo spazio aereo o che vi svolgono attività suscettibili d'influire sullo stesso e, in tal modo, sulla sicurezza del traffico aereo.
Deposito pubblico:	La decisione viene notificata tramite pubblicazione nel Foglio federale in tedesco, francese e italiano. Inoltre può essere richiesta per scritto all'UFAC, Divisione Sicurezza delle Infrastrutture.
Rimedi giuridici:	Contro la presente decisione o parti di essa può essere interposto ricorso entro 30 giorni presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 3000 Berna 14; a partire dal 1° luglio 2012 Casella postale, 9023 San Gallo.  Il giorno di ricorso inizia il giorno successivo alla notifica in caso di notifica personale alle parti e il giorno successivo alla pubblicazione in caso di pubblicazione su un bollettino ufficiale.

Il ricorso deve essere redatto in una lingua ufficiale e deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

19 giugno 2012

Ufficio federale dell'aviazione civile:

Il direttore, Peter Müller